Gazzetta ufficiale

C 53

32° anno

2 marzo 1989

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
89/C 53/01	Elenco dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per libera circolazione dei lavoratori (per il periodo 23 gennaio 1989 — 22 gennaio 1991) in seguito alla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 23 gennaio 1989	0 0
89/C 53/02	Decisione del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica	-
	Commissione	
89/C 53/03	ECU — Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazione in ecu (mesi di marzo 1989)	
89/C 53/04	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri d commercializzazione	
89/C 53/05	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole	. 7
89/C 53/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regola mento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari dei paes in via di sviluppo	a i
89/C 53/07	Avviso riguardante la continuazione della misura antidumping in vigore sulle importazioni di filati di fibre sintetiche per maglieria a mano, originarie della Turchia	
89/C 53/08	II Atti preparatori Consiglio Parere conforme n. 1/89 dato al Consiglio a titolo dell'articolo 54, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ai fini de concorso nel finanziamento della costruzione di una nuova linea che consenta la	l ì
	messa in servizio di un treno ad alta velocità tra Parigi e Brest, Quimper, Le Croisic, La Rochelle, Toulouse, Tarbes e Hendaye (Progetto «TVG Atlantico»)	
		(segue)

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
	Commissione	
89/C 53/09	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai problemi sanitari i materia di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti di uova	
89/C 53/10	Progetto di decisione comune del Consiglio e della Commissione delle Comunit europee che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lonta nanza e all'insularità di dipartimenti francesi d'oltremare «POSEIDOM»	1 -
	III Informazioni	
	Commissione	
89/C 53/11	Bando di gara particolare n. UK P 53 per la vendita di carni bovine disossate congelate, immagazzinate dall'organismo d'intervento del Regno Unito	
89/C 53/12	Bando di gara particolare n. IRL P 54 per la vendita di carni bovine disossate	

Ι

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Elenco dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (per il periodo 23 gennaio 1989 — 22 gennaio 1991) in seguito alla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 23 gennaio 1989

(89/C 53/01)

I. Rappresentanti dei governi

a) Membri titolari

Belgio	Sig. A. VERLINDEN	Sig. M. TAVERNIER
Danimarca	Sig. N. O. ANDERSEN	Sig.ra. B. HERMANN
Germania	Sig. O. SCHULZ	Sig. E. BIRKER
Grecia	Sig.ra. E. KAMARA	Sig. K. CHAMBIDIS
Spagna	Sig. A. MACEDA GARCÍA	Sig. J. BARROSO BARRERO
Francia	Sig. H. de LARY de LATOUR	Sig.ra. A. S. DELOUVRIER
Irlanda	Sig. M. AHERNE	Sig. T. COSTELLO
Italia	Sig. A. F. D'HARMANT	Sig. G. FALCHI
Lussemburgo	Sig. R. SCHINTGEN	Sig. JM. MOUSEL
Paesi Basi	Sig. F. H. A. M. KRUSE	Sig. J. R. van BLANKENSTEIN
Portogallo	Sig.ra M. M. de LIMA e SANTOS PACHECO PINHEIRO	Sig. A. A. SÁBENTO COELHO
Regno Unito	Sig. G. KAHAN	Sig. R. NIBLETT

b) Membri supplenti

Belgio	Sig. P. WINDEY
Danimarca	Sig. P. HOLM
Germania	Sig. M. LORENZ
Grecia	Sig. D. TZORTZATOS
Spagna	Sig. J. CÁNOVAS MÉNDEZ
Francia	Sig.ra N. MAROT
Irlanda	Sig. F. McCAFFERTY
Italia	Sig. G. MORRONE
Lussemburgo	Sig. J. HOFFMANN
Paesi Bassi	Sig. H. K. VOS
Portogallo	Sig.ra M. O. OLIVEIRA CALADO CORDEIRO VITAL
Regno Unito	Sig. J. P. PLOWMAN

II. Rappresentanti dei lavoratori

a) Membri titolari

Belgio Sig. E. LOOF Sig. J. UYTTERHOEVEN Danimarca Sig. B. LARSEN Sig. H. HANSEN Germania Sig. K.-H. GÖBELS Sig. O. SEMMLER Sig. G. KOSTARAS Grecia Sig. A. BOURANTAS Sig. I. MOYANO BALLESTEROS Spagna Sig. J. MANCHO ATIENZA Sig. J.-L. DUFFAUD Francia Sig. J. BELLANGER Irlanda Sig. W. A. ATTLEY Sig. P. MERRIGAN Italia Sig. A. ADAMI Sig. N. DI MEOLA Sig. H. DUNKEL Lussemburgo Sig. V. DE MATTEIS Paesi Bassi Sig. Ph. J. MUUS Sig. T. DEMIRHAN Sig. H. J. de ALMEIDA MARTINS Portogallo Sig.ra A. FEIO VALE Sig.ra P. TURNER Sig. F. F. JARVIS Regno Unito

b) Membri supplenti

Belgio

Danimarca Sig. E. CARLSLUND Germania Sig. R. D. ASCHENBECK Grecia Sig. G. DASSIS Sig. R. NOGALES GÓMEZ-CORO-Spagna NADO Sig. F. BOUILLE Francia Irlanda Sig.ra N. GREENE Italia Sig. E. MAGNI Sig. L. WELTER Lussemburgo Paesi Bassi Sig. M. S. NEGENMAN Sig. J. M. FERNANDES Portogallo Regno Unito Sig. A. L. SAPPER

Sig. T. ORUBA

III. Rappresentanti dei datori di lavoro

a) Membri titolari

Sig. A. DONCK Belgio Sig. D. DE NORRE Sig. H. MORKEBERG Sig. P. E. BORGQVIST Danimarca Sig. W. D. LINDNER Sig. R. REICHLING Germania Sig.ra S. E. TSOUMANI Sig. A. VAGIAS Grecia Sig. C. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Sig. R. IGLESIAS BERENGUER Spagna Francia Sig. A. ALBERT-SOREL Sig. A. BRUN Sig. V. KEOGH Sig. L. STEEN Irlanda Italia Sig. E. PALLADINI Sig. B. MUSSOLIN Sig. F. HEMMEN Sig. R. BEFFORT Lussemburgo Sig. P. W. M. NOBELEN Sig. S. J. L. NIEUWSMA Paesi Bassi Sig. M. AGRIA Sig. M. LIMA AMORIN Portogallo Sig. E. LINDOP Sig. W. H. TAYLOR Regno Unito

b) Membri supplenti

Belgio Sig. F. LARDOT

Danimarca Sig. K. GRAUGAARD

Germania Sig. H.-J. RABE

Grecia Sig. A. SKADIAS

Spagna Sig. F. MORENO PINERO
Francia Sig. F. MEISART
Irlanda Sig. G. F. DEMPSEY
Italia Sig. G. PUNZI
Lussemburgo Sig. A. HURT

Paesi Bassi Sig. B. J. van der TOOM
Portogallo Sig. J. A. SENTIEIRO TOMAS

Regno Unito Sig. C. BRYANT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1989

relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica

(89/C 53/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica (¹), in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che con decisione del 12 maggio 1986 (2) il Consiglio ha nominato la sig.ra Lis BANKOV membro supplente per il periodo che termina 1'11 maggio 1989;

considerando che il 14 dicembre 1988 il governo danese ha designato la sig.ra Grethe SØREN-SEN in sostituzione della sig.ra Lis BANKOV,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Grethe SØRENSEN è nominata membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica in sostituzione della sig.ra Lis BANKOV per la rimanante durata del mandato di quest'ultima, vale a dire fino all'11 maggio 1989.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 27. 5. 1986, pag. 4.

COMMISSIONE

Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu: 8,50 % per il mese di marzo 1989

ECU (1)

1º marzo 1989

(89/C 53/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

•	-		
Franco belga e	40 5007	Peseta spagnola	129,895
lussemburghese conv.	43,5337	Scudo portoghese	171,489
Franco belga e lussemburghese fin.	43,6975	Dollaro USA	1,12913
	ŕ	Franco svizzero	1,77387
Marco tedesco	2,07648	Corona svedese	7,13499
Fiorino olandese	2,34408		7,60641
Sterlina inglese	0,653245	Corona norvegese	,
9	ŕ	Dollaro canadese	1,35101
Corona danese	8,08211	Scellino austriaco	14,6110
Franco francese	7,06725	Marco finlandese	4,85189
Lira italiana	1530,54	Yen giapponese	144,586
Sterlina irlandese	0,779788	Dollaro australiano	1,41230
Dracma greca	174,609	Dollaro neozelandese	1,82324

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «ccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980,

pag. 1). Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1). Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980,

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(89/C 53/04)

[stabiliti il 28 febbraio 1989 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		AI	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	-
Requena	nessuna quotazione		nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Alcázar de San Juan	2,842
Bastia	nessuna quotazione	Almendralejo	2,789
Béziers Managallian	2,723	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Montpellier Narbonne	2,691 2,744	Ribadavia	nessuna quotazione
Nîmes	2,724		_
Perpignan	2,764	Vilafranca del Penedés	nessuna quotazione
Asti	3,732	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Firenze	2,133	Villarrobledo	2,890
Lecce	nessuna quotazione	Bordeaux	nessuna quotazione (1)
Pescara	2,498	Nantes	3,016
Reggio Emilia	2,864	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, in the second
Treviso	2,742	Bari	2,377
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Cagliari	2,590
Prezzo rappresentativo	2,715	Chieti	nessuna quotazione
R II		Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Heraklion	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	2,468
Patrasso	nessuna quotazione	Treviso	3,169
Calatayud	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	2,681
Falset	3,913	110220 Tappresentativo	2,001
Jumilla	nessuna quotazione (1)		
Navalcarnero	nessuna quotazione		ECU/hl
Requena	nessuna quotazione	A 11	
Toro	nessuna quotazione	A II	
Villena	nessuna quotazione (1)	Rheinpfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione (1)
Bastia	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Brignoles Bari	nessuna quotazione 2,498	La regione viticola della	•
Barletta	2,498	Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Cagliari	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	_
Lecce	2,377	1 reaso rappresentative	
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,550		
		A III	
ם זוו	ECU/hl	Mosel-Rheingau	74,787
R III		La regione viticola della	
Rheinpfalz-Rheinhessen		Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
(Hügelland)	110,118	Prezzo rappresentativo	74,787

^(*) Dal 1° settembre 1988, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,35, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole

(89/C 53/05)

[Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86]

Moneta	= ECU	1 ECU = moneta nazional
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0207096	48,2869
1 corona danese	0,111981	8,93007
1 marco tedesco	0,427144	2,34113
1 franco francese	0,127359	7,85183
1 sterlina irlandese	1,14430	0,873900
1 fiorino	0,379097	2,63785
1 sterlina inglese	1,37901	0,725159
100 lire	0,0589036	16,9769 (¹)
100 dracme	0,513685	1,94672 (1)
100 pesete	0,687427	1,45470 (¹)
100 scudi	0,521648	1,91700 (1)

^{(1) 1} ECU = $100 \times ...$ moneta nazionale.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(89/C 53/06)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (GU n. L 375 del 31. 12. 1988), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

N. d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0590	59	India	295,000 t
40.0660	66	Cina	4,000 t
40.0680	68	Tailandia	87,000 t
40.0730	73	Pakistan	172 000 pezzi
40.0740	74	Cina	13 000 pezzi
40.0750	75	Cina	2 000 pezzi
42.1420	142	Brasile	54,000 t

Avviso riguardante la continuazione della misura antidumping in vigore sulle importazioni di filati di fibre sintetiche per maglieria a mano, originarie della Turchia

(89/C 53/07)

Nel marzo 1984 (¹), la Commissione ha accettato un impegno offerto per conto dell'esportatore turco «AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama AS» relativo alle importazioni di filati di fibre sintetiche per maglieria a mano originarie della Turchia.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, è stato pubblicato nel settembre 1988 (2) un avviso dell'imminente scadenza di tale misura.

Nel febbraio 1989 (3), è stato avviato un riesame di questa misura ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, in seguito alla richiesta presentata nel settembre 1988, dal «Comitato della industria della lana della CEE» (Interlaine) a nome della maggioranza del produttori comunitari.

La Commissione annuncia ora che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, la misura resterà in vigore dopo la fine del periodo di cinque anni in attesa dei risultati del riesame.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 60.

⁽²⁾ GU n. C 249 del 23. 9. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. C 42 del 21. 2. 1989.

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERE CONFORME N. 1/89

dato al Consiglio a titolo dell'articolo 54, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ai fini del concorso nel finanziamento della costruzione di una nuova linea che consenta la messa in servizio di un treno ad alta velocità tra Parigi e Brest, Quimper, Le Croisic, La Rochelle, Toulouse, Tarbes e Hendaye (Progetto «TGV Atlantico»)

(89/C 53/08)

Con lettera del 21 novembre 1988 la Commissione delle Comunità europee ha chiesto al Consiglio delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il parere conforme ai fini del concorso nel finanziamento di una nuova linea che consenta la messa in servizio di un treno ad alta velocità tra Parigi e Brest, Quimper, Le Croisic, La Rochelle, Toulouse, Tarbes e Hendaye (Progetto «TGV Atlantico»).

Il Consiglio ha dato il parere conforme chiesto nella 1296^a sessione del 13 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

COMMISSIONE

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti di uova (1)

COM(88) 646 def.

(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(89/C 53/09)

- Il 13 febbraio 1987, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto. In seguito al parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 16 giugno 1988, sono state apportate alla proposta iniziale le seguenti modifiche:
 - 1. All'articolo 2, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Prodotti di uova: uova intere, gialli di uova e albumi o loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana, destinati al consumo umano; si possono ottenere da uova di galline, anatre, oche, tacchini, galline faraone o quaglie; vi possono essere aggiunti, parzialmente, altri alimenti o additivi, a condizione però che i prodotti di uova così ottenuti contengano elementi naturali costitutivi delle uova in misura pari almeno al 50 %; possono presentarsi in forma liquida, oppure allo stato concentrato, essiccato, cristallizzato, congelato o surgelato;».
 - All'articolo 2, il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:
 - «4. Stabilimento: stabilimento autorizzato al trattamento delle uova e/o alla fabbricazione di prodotti di uova;».
 - 3. All'articolo 2, il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:
 - «5. Trattamento: trattamento dei prodotti di uova mediante un procedimento riconosciuto che risponda ai criteri microbiologici stabiliti nell'elenco delle caratteristiche di cui al capitolo VI dell'allegato;».
 - 4. All'articolo 2, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:
 - «6. *Uova incrinate:* uova il cui guscio è danneggiato, ma non presenta una soluzione di continuità e la cui membrana è ancora intatta;».
 - 5. All'articolo 3, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:
 - «Ciascuno Stato membro cura che vengano prodotti quali derrate alimentari e utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari soltanto i prodotti di uova che rispondono alle seguenti condizioni generali:».

- 6. All'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
 - «a) siano stati trattati o preparati in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e rispondente alle condizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, e siano inoltre in possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva, in particolare di quelli di cui all'articolo 5;».
- 7. All'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
 - «b) siano stati preparati in condizioni d'igiene conformi al disposto dei capitoli III e IV dell'allegato, con uova che soddisfino le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato;».
- 8. All'articolo 3, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:
 - «f) siano stati imballati conformemente alle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato;».
- 9. All'articolo 3, il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:
 - «g) siano immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dei capitoli IX e X dell'allegato;».
- 10. All'articolo 4, il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:
 - «— ogni lotto rechi un'indicazione che consenta d'identificare la data del trattamento; tale indicazione deve figurare nella registrazione del trattamento effettuato e sul bollo sanitario di cui al capitolo XI».
- 11. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Qualora nei prodotti di uova si rilevino tracce di residui in misura superiore alle tolleranze ammesse, tali prodotti non devono essere immessi sul mercato come derrate alimentari;».
- 12. All'articolo 13, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla mag-

⁽¹⁾ GU n. C 67 del 14. 3. 1987, pag. 9.

gioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione indicata nel suddetto articolo 148. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere di quest'ultimo, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

- 3. Qualora il Consiglio non abbia preso alcuna decisione entro 15 giorni dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte».
- 13. All'articolo 14, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in base all'urgenza del problema in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione indicata nel suddetto articolo 148. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere di quest'ultimo, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
 - 3. Qualora il Consiglio non abbia preso alcuna decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte».
- 14. Il titolo del capitolo I dell'allegato è sostituito dal titolo seguente:
 - «Condizioni generali per il riconoscimento e la gestione».
- 15. Nel capitolo IV dell'allegato, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1. I contenitori utilizzati per il condizionamento delle uova destinate alla fabbricazione di prodotti di uova devono essere secchi, puliti, in buono stato ed essere fabbricati con materiale che protegga le uova da qualsiasi odore estraneo e da ogni rischio di deterioramento della qualità e che non trasmetta alle uova sostanze nocive per la salute dell'uomo. Inoltre, il materiale costitutivo della superficie interna dei contenitori deve essere resistente agli urti.
 - I contenitori ed il materiale costitutivo della loro superficie interna possono essere riutilizzati soltanto se vengono rimessi a nuovo e rispondono alle caratteristiche tecniche ed igieniche summenzionate».
- 16. Nel capitolo V dell'allegato, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:
 - «6. Indipendentemente dal procedimento adottato, la rottura delle uova deve essere effettuata in modo da evitare per quanto possibile ogni rischio di contaminazione del contenuto. È vietata la preparazione mediante centrifugazione o schiacciatura di prodotti di uova destinati ad essere consumati come derrate alimentari. La presenza di residui di gusci o di membrane nei prodotti di uova deve essere ridotta al minimo e non deve superare la quantità di cui al capitolo VI, punto 4».
- 17. Nel capitolo V dell'allegato, il testo del punto 7 è sostituito dal testo seguente:
 - «7. Dopo la rottura delle uova, ogni particella dei prodotti di uova deve essere sottoposta al più presto ad un trattamento; il trattamento termico consiste in una combinazione adeguata di temperatura e di tempo, allo scopo di eliminare i microrganismi patogeni eventualmente presenti; durante il trattamento termico, le temperature devono essere registrate senza interruzione; le registrazioni relative ad ogni partita sottoposta a trattamento devono essere tenute per due anni a disposizione delle autorità competenti; in caso siano destinate al consumo umano, le partite il cui trattamento sia risultato insufficiente devono essere sottoposte ad un nuovo trattamento».
- 18. Nel capitolo V dell'allegato è aggiunto il seguente punto 11bis:
 - «11.bis Negli stabilimenti riconosciuti è vietata, anche a scopi tecnici, la preparazione di prodotti di uova con materie prime non adatte alla fabbricazione di derrate alimentari».

Progetto di decisione comune del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Dipartimenti francesi d'oltremare «POSEIDOM»

COM(88) 730 final

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 1º dicembre 1988) (89/C 53/10)

IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i Dipartimenti francesi d'oltremare, qui di seguito chiamati DOM, sono soggetti ad un notevole ritardo strutturale, aggravato da fenomeni numerosi (grande lontananza, insularità, superficie esigua, condizioni orografiche e climatiche difficili, dipendenza dell'economia da pochi prodotti), la cui persistenza e il cui effetto cumulativo compromettono seriamente lo sviluppo economico e sociale; che questi fenomeni rendono il contesto socioeconomico dei DOM molto diverso da quello delle altre regioni della Comunità;

considerando che l'articolo 227, paragrafo 2, prevede che «le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente trattato, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni»;

considerando che ripetutamente le istanze comunitarie hanno espresso la propria solidarietà nei confronti dei DOM, facendo intervenire i fondi comunitari o tenendo conto della loro situazione specifica in sede di applicazione delle normative comunitarie; che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 maggio 1987 sui problemi regionali dei DOM (¹), ha ribadito con forza «che la gravità della situazione dei DOM giustifica e anzi esige un'azione plurisettoriale di sviluppo economico e sociale», e ha chiesto alle istanze comunitarie di attuare un'ampia serie di azioni molto diversificate;

considerando che i condizionamenti particolari cui i DOM sono esposti rendono necessario un maggiore sostegno della Comunità allo scopo di promuovere il loro

(1) PE 14201, doc. A2-250/86.

sviluppo economico e sociale; che questo sostegno dovrebbe intervenire quanto prima per agevolare l'integrazione della loro economia nel mercato interno del 1993;

considerando che i DOM formano parte integrante della Comunità, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2 del trattato, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale le disposizioni del trattato stesso e del diritto derivato si applicano ai DOM, pur essendo sempre possibile adottare misure specifiche a loro favore, qualora ciò sia effettivamente necessario per lo «sviluppo economico e sociale di tali regioni»;

considerando tuttavia che, pur formando parte integrante della Comunità, i DOM sono ubicati in regioni tropicali in via di sviluppo; che qualsiasi intervento deve essere rispondente a tale circostanza, perseguendo al tempo stesso la realizzazione del mercato interno e il riconoscimento della realtà regionale; che l'obiettivo del mercato interno dovrebbe realizzarsi nel mantenimento, nell'adeguamento o nell'abolizione delle normative in vigore nei DOM rispetto a quelle che prevarranno in tutta la Comunità, cercando di portare quei dipartimenti al livello medio comunitario;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi impone in particolare di adeguare le normative comunitarie generali che non sono sufficientemente rispondenti alle realtà particolari dei DOM, che è quindi opportuno definire un'impostazione coerente nel quadro di un programma globale di azioni;

considerando che un programma del genere deve essere adottato di concerto dal Consiglio e dalla Commissione, in base alle loro rispettive competenze; che l'attuazione di questo programma dovrebbe infatti avvenire mediante l'adozione di atti giuridici, ad opera del Consiglio o della Commissione a seconda dei casi, alcuni dei quali saranno applicabili ai soli DOM, mentre altri contempleranno i DOM solo incidentalmente in testi di portata generale;

considerando che l'efficacia di un tale programma presuppone che lo stesso abbia una durata di vari anni, prorogabile per alcuni elementi del programma al di là della scadenza del 31 dicembre 1992, tenuto conto dei condizionamenti di natura permanente che caratterizzano i DOM; considerando che gli effetti economici di eventuali regimi specifici dovranno rimanere rigorosamente limitati al territorio dei DOM, senza incidere direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che alcune produzioni tropicali dei DOM non formano ancora oggetto di misure comuni, il che non permette di realizzare gli obiettivi enumerati all'articolo 39 del trattato nei confronti dei produttori interessati; che occorrerà predisporre alcune organizzazioni comuni o prevedere soluzioni apposite; che sarà necessario in particolare adottare misure comuni per il mercato della banana, che siano rispondenti alla rilevanza economica e sociale di questo prodotto in alcuni DOM;

considerando che la situazione geografica eccezionale dei DOM rispetto alle fonti d'approvvigionamento di prodotti a monte di alcuni settori dell'alimentazione, essenziali per i consumi correnti, impongono ai DOM oneri che compromettono gravemente il funzionamento di questi settori; che è necessario permettere una migliore copertura del loro fabbisogno di prodotti agricoli e alimentari con la produzione locale e ciò vale in particolare per l'allevamento, dove sul costo del prodotto finale incidono in misura rilevante i fattori di produzione; che è pertanto opportuno ovviare a tale svantaggio con misure adeguate;

considerando che i DOM sono fornitori, sul mercato comunitario in Europa di prodotti tropicali omologhi e concorrenti di quelli ottenuti in parte, a minor costo, nei paesi in via di sviluppo vicini, che beneficiano di un accesso preferenziale sul mercato comunitario, di modo che il principio delle preferenze comunitarie di fatto può essere applicato difficilmente ai prodotti ottenuti nei DOM; che i paesi vicini offrono, peraltro, uno sbocco potenziale ai prodotti tropicali degli stessi DOM, giacché l'importante industria turistica sviluppata in quelle regioni generalmente risulta approvvigionata di prodotti di altre origini e di minor costo; che una maggiore cooperazione regionale potrebbe permettere ai DOM di sfruttare meglio questi sbocchi; che occorre ovviare anche a questo svantaggio con misure idonee;

considerando che sono state adottate numerose normative nazionali specifiche ai DOM, spesso annose, per favorire il loro sviluppo economico e sociale; che in particolare la prospettiva del completamento del mercato interno impone che si decida entro il 31 dicembre 1992 in merito al loro mantenimento in vigore, al loro adeguamento o alla loro abolizione, conformemente ai principi generali del trattato e in considerazione dei vincoli particolari che gravano su quelle regioni;

considerando che, in quest'ambito, il rum costituisce un prodotto di massima rilevanza economica e sociale nei DOM; che, con decisione 88/245/CEE (1), il Consiglio ha autorizzato la Francia a mantenere in vigore un re-

gime fiscale speciale sul mercato nazionale francese fino al 31 dicembre 1992, in deroga all'articolo 95 del trattato; che entro quella data occorre studiare le conseguenze derivanti dalla triplice prospettiva della nuova definizione comunitaria, della soppressione della ripartizione, tra gli Stati membri, del contingente concesso agli Stati ACP e dell'abolizione di tale regime fiscale con effetto dal 1° gennaio 1993, nonché trarne le necessarie conclusioni;

considerando che, sempre in questo ambito, i DOM beneficiano di un proprio regime fiscale, determinato in particolare dall'istituto del dazio di mare, che valorizza l'autogestione degli enti locali nel loro sviluppo, garantendo loro risorse proprie e consente di sostenere le produzioni locali; che la realizzazione del mercato interno impone di adeguare questo istituto per renderlo compatibile con il diritto comunitario, pur rafforzando la sua strumentalità allo sviluppo di quelle regioni;

considerando che il Consiglio europeo riunito a Bruxelles nei giorni 12 e 13 febbraio 1988, nel quadro della razionalizzazione degli obiettivi dei fondi a finalità strutturale, ha decretato cinque obiettivi prioritari, tra cui quello di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni con ritardi di sviluppo; che sin da ora i DOM figurano esplicitamente sull'elenco delle regioni a cui si applica questo obiettivo; che, come è stato specificato, i contributi dei fondi strutturali per tutte le regioni con ritardi di sviluppo verranno raddoppiati in termini reali tra il 1987 e il 1992; e di conseguenza i fondi a finalità strutturale, la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari interverranno a favore dei DOM in base al relativo quadro comunitario di sostegno, in modo coordinato, concentrato e complementare alle iniziative nazionali e locali, in attuazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (2);

considerando inoltre che i DOM sono circondati, nelle rispettive zone geografiche, da Stati e territori con i quali la Comunità intrattiene relazioni diversificate che si riflettono in politiche di cooperazione perseguite attivamente, ma scarsamente coordinate tra loro; che lo sviluppo delle varie componenti di una stessa zona geografica, con condizionamenti e caratteristiche analoghi, dovrebbe tuttavia fondarsi in particolare sull'attuazione di progetti regionali comuni a queste varie componenti, qualunque sia la loro condizione giuridica in base al diritto comunitario, il che permetterebbe di realizzare economie di scala e rafforzerebbe la cooperazione regionale tra i partner interessati;

considerando inoltre che queste entità vicine debbono tradizionalmente far fronte a problemi analoghi, nonostante abbiano diversa condizione giuridica; che una co-operazione regionale, adeguata alle realtà locali passa quindi per un dialogo più diretto tra le parti interessate; che pertanto vanno favorite le procedure di consulta-

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 27. 4. 88, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

zione regionale in stretto rapporto con gli Stati membri interessati nei casi in cui siano coinvolti territori o regioni che dipendono da Stati membri,

DECIDONO:

Articolo 1

- 1. Viene istituito un programma pluriennale d'azione per i Dipartimenti francesi d'oltremare, denominato PO-SEIDOM (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei Dipartimenti d'oltremare). Esso si applicherà alle misure legislative e agli impegni finanziari.
- 2. Il POSEIDOM si fonda sul duplice principio dell'appartenenza integrale dei DOM alla Comunità e del riconoscimento della realtà regionale, caratterizzata dalla situazione specifica e dai condizionamenti particolari delle regioni interessate, rispetto all'intera Comunità.

Articolo 2

- 1. Di massima, il programma POSEIDOM verrà attuato dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1992, con l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione, secondo i casi, dei necessari atti giuridici.
- 2. Tenuto conto dei condizionamenti permanenti e specifici dei DOM, alcune azioni del programma potranno continuare ad essere applicate oltre il 31 dicembre 1992, in modo da consentire lo sviluppo economico e sociale di quelle regioni.

Articolo 3

Il POSEIDOM sostiene la realizzazione degli obiettivi generali del trattato e dell'allegato VII della convenzione di Lomé III, contribuendo alla realizzazione di tre obiettivi particolari:

- a) consentire un'integrazione realistica dei DOM nella Comunità, stabilendo un quadro idoneo per l'applicazione delle politiche comuni in quei dipartimenti;
- b) contribuire al recupero del ritardo economico dei DOM, nella prospettiva del mercato interno del 31 dicembre 1992, coordinando e concentrando l'azione dei fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti comunitari; le misure disposte dalle autorità nazionali o regionali debbono integrarsi in questa azione;
- c) promuovere la cooperazione regionale nelle zone in via di sviluppo nelle quali sono ubicati i DOM, in particolare prevedendo strumenti adeguati per permettere una partecipazione a progetti o programmi regionali comuni.

TITOLO I

Attuazione delle politiche comuni nei DOM

Articolo 4

Le misure comunitarie già adottate per i DOM verranno mantenute in vigore, estese o adeguate in conformità della presente decisione, per rispondere meglio alle loro esigenze specifiche.

Articolo 5

Le direttive o altre misure da adottare nella prospettiva del mercato interno, nel campo sociale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché della protezione dell'ambiente dovranno essere rispondenti alla situazione specifica dei DOM.

Articolo 6

- 1. I prodotti agricoli non soggetti a misure comuni beneficeranno di misure apposite che potranno in particolare configurarsi come aiuti alla produzione, aiuti alla trasformazione o aiuti alla commercializzazione.
- Il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, prenderanno le prime misure necessarie a tale scopo, entro un anno a decorrere dalla data in cui acquista efficacia la presente decisione.
- 2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotterà misure comunitarie relative al mercato della banana, che tengano conto del recente andamento della produzione negli Stati membri e degli interessi delle regioni comunitarie produttrici, nonché dei paesi terzi nei confronti dei quali la Comunità ha assunto impegni speciali. Queste misure vanno prese entro un termine che permetta di garantire la libera circolazione di tale prodotto entro il 31 dicembre 1992.
- 3. Quanto al rum, la Commissione esaminerà le conseguenze economiche e sociali della triplice prospettiva della nuova definizione comunitaria, della soppressione della ripartizione tra gli Stati membri del contingente concesso agli Stati ACP e dell'abolizione del regime fiscale speciale, tenendo conto degli interessi dei produttori comunitari e di quelli dei paesi terzi nei cui confronti la Comunità si è assunta impegni speciali.

Articolo 7

1. Entro i sei mesi a decorrere dalla data in cui acquista efficacia la presente decisione, il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, definiranno azioni intese ad ovviare alla situazione geografica particolare dei DOM rispetto al territorio continentale della Comunità, pur tenendo segnatamente conto degli obiettivi della cooperazione regionale.

2. Da un lato queste azioni si concreteranno in misure volte ad agevolare l'approvvigionamento dei DOM in fattori di produzione destinati all'allevamento locale. A tale scopo, i cereali destinati alla produzione animale verranno esentati dal prelievo applicabile ai prodotti originali dei paesi in via di sviluppo, con la possibilità di estendere questa disposizione agli altri paesi terzi in caso di difficoltà d'approvvigionamento riconosciute dalla Commissione, nel momento della loro importazione diretta nei DOM, nei limiti e in vista del fabbisogno del mercato locale, nonché a condizione che i prodotti in questione non vengano riesportati.

Un siffatto sistema potrebbe essere applicato altresì, secondo modalità identiche, a prodotti importati direttamente a scopo di alimentazione umana, originari degli Stati ACP; esso potrebbe essere esteso ad altri PVS non ACP, sempre che i prodotti in questione non siano disponibili negli Stati ACP vicini.

- 3. Dall'altro lato queste azioni si concreteranno in misure a favore di determinate produzioni agricole dei DOM (ortofrutticoli e fiori), che dovranno essere varate in base a criteri oggettivi da definire nell'ambito di un'analisi che la Commissione dovrà effettuare prodotto per prodotto. Queste misure potranno configurarsi come:
- a) contributi comunitari allo sviluppo dei prodotti aventi sbocchi sui mercati locali, nelle zone vicine dotate di un'industria turistica, nonché nel resto della Comunità;
- b) azioni a favore di altre produzioni, tenendo conto da un lato del concetto di efficacia economica per lo sviluppo dei DOM, dall'altro del rischio di pregiudizio che potrebbe sorgere per le produzioni del resto della Comunità;
- c) inoltre azioni di promozione commerciale tra i DOM, i PTOM e gli Stati ACP vicini, in particolare mediante l'intervento dei fondi stutturali.

Articolo 8

- 1. Le misure nazionali che producono effetti specifici a favore dei DOM verranno sistematicamente inventariate, affinché si possa decidere, entro il 31 dicembre 1992, sul loro mantenimento, sul loro adeguamento o sulla loro abolizione in conformità dei principi generali del trattato e in considerazione dei condizionamenti particolari cui gli stessi DOM sono esposti.
- 2. Il Consiglio autorizza la Francia, nel quadro del regime di produzione, a concedere aiuti nazionali alla canna da zucchero e allo zucchero di canna, come è avvenuto dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero.
- 3. Quanto agli aiuti ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, la Commissione:

- a) dopo aver proceduto all'inventario di cui al paragrafo

 procede al loro esame a norma di detta disposizione e prende i provvedimenti di sua competenza o
 propone al Consiglio, se del caso, le eventuali misure
 necessarie ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE, tenendo conto della situazione specifica dei
 DOM nonché dell'incidenza delle misure comunitarie
 previste nel presente programma o prese in attuazione
 del medesimo;
- b) procede, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1992, a un regolare esame degli aiuti, onde disporre le modifiche rese necessarie dagli sviluppi della situazione.

Articolo 9

Il sistema delle imposte applicate nei DOM con la denominazione di «dazio di mare» sarà adeguato in base al disposto della decisione ... (1).

TITOLO II

Azione dei fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari

Articolo 10

- 1. Dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2052/88 e alle condizioni stabilite dal medesimo, gli obiettivi e le procedure ivi enunciate si applicheranno agli interventi, nei DOM, dei fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, al fine di promuovere il loro sviluppo e il loro adeguamento strutturale.
- 2. Gli interventi strutturali tengono conto degli svantaggi supplementari derivanti, per i DOM, dalla lontananza e dall'insularità.
- 3. In attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le autorità francesi e la Commissione vigilano a che le azioni coperte dalle strutture comunitarie di sostegno a favore dei DOM vengano svolte prevalentemente mediante l'attuazione di programmi operativi.
- 4. Nell'ambito delle sue competenze e in conformità delle norme di imputabilità per i fondi strutturali, la Commissione si adopera per accelerare la concessione di contributi nei casi in cui l'intervento dei fondi stessi sia necessario per rimediare ai danni provocati dalle catastrofi naturali tipiche delle regioni tropicali interessate, in particolare dai cicloni, e la cui riparazione non è coperta dagli aiuti d'urgenza.

⁽¹⁾ Progetto di decisione del Consiglio, GU n. C 39 del 16. 2. 1989, pag. 6.

TITOLO III

Cooperazione regionale

Articolo 11

- 1. Vengono promosse consultazioni regionali tra i vari Stati, territori e dipartimenti delle due zone geografiche nelle quali si trovano i DOM, di concerto non le autorità dello Stato membro per quel che riguarda i DOM e i territori, onde permettere una migliore cooperazione regionale. Quanto alla cooperazione regionale in campo commerciale, al momento opportuno essa potrebbe assumere la forma di accordi commerciali regionali.
- 2. Nel quadro delle sue competenze in materia di gestione dei fondi a finalità strutturale e in conformità delle norme di imputabilità dei fondi medesimi, la Commissione vigilerà a che i DOM beneficino degli interventi dei fondi strutturali nel quadro di progetti o di programmi regionali comuni a DOM, PTOM e Stati ACP di una stessa regione geografica, sempre che e nella misura in cui:
- tali progetti o programmi regionali comuni siano quelli definiti nei loro obiettivi, nel loro campo d'applicazione e nelle relative norme di procedura agli ar-

- ticoli 101-113 della convenzione di Lomé III e agli articoli 54-66 della decisione 86/283/CEE del Consiglio (¹);
- le norme di procedura per il finanziamento di questi progetti o programmi siano quelle proprie a ciascuno dei fondi comunitari interessati.

La Commissione provvederà al coordinamento nel tempo fra tali finanziamenti e nella successiva attuazione dei progetti o programmi.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 12

La presente decisione ha efficacia dal 1º luglio 1989.

Articolo 13

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara particolare n. UK P 53 per la vendita di carni bovine disossate e congelate, immagazzinate dall'organismo d'intervento del Regno Unito

(89/C 53/11)

- 1. L'organismo d'intervento del Regno Unito vende circa 1 000 t di carni bovine disossate e congelate descritte in appresso:
 - 652,4 t di «pony»,
 - 304,3 t di «clod and sticking»,
 - 43,1 t di «foreribs»,

ossia 999,8 t provenienti da animali della categoria C.

2. Questi prodotti sono venduti secondo il regolamento (CEE) n. 2326/79 (¹) e le regole di cui al bando generale di gare periodiche (²).

Le carni bovine sono state immagazzinate prima del 1° giugno 1988.

L'elenco delle partite figura nell'allegato.

3. Possono essere prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro e non oltre le ore 12 del 9 marzo 1989, all'indirizzo seguente:

Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queen's Walk UK-Reading RC1 7QW, Berkshire Tel. (07 34) 58 36 26; telex 848 302

⁽¹⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 269 del 24. 10. 1979, pag. 14.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG — IIAPAPTHMA — ANEXO

Πίνακας παρτίδων δοείου κρέατος αποστεωμένου, κατεψυγμένου και αποθεματοποιημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο στους ακόλουθους αποθηκευτικούς χώρους Lista de las partidas de carne de vacuno deshuesada y congelada almacenadas en el Reino Unido en los depósitos indicados a continuación Lista dos lotes de carne de bovino desossada, armazenada no Reino Unido nos entrepostos seguintes Lijst van de partijen bevroren rundvlees zonder been die in de onderstaande vrieshuizen zijn opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk Liste des lots de viandes bovines désossées, congelées et stockées en Royaume Unie dans les entrepôts suivants Aufstellung des gefrorenen Rindfleischs ohne Knochen, das in den nachfolgenden Kühlhäusern im Vereinigten Königreich lagert Elenco delle partite di carni bovine disossate e congelate, immagazzinate nel Regno Unito nei depositi sotto indicati Fortegnelse over partier af frosset udbenet oksekød, der er oplagret i Det Forenede Kongerige følgende steder List of lots of frozen boned beef stored in the United Kingdom in the following warehouses

Les quantités sont exprimées en tonnes au moment de la mise en stock Die Mengen sind in Tonnen Einlagerungsgewicht angegeben

I quantitativi sono espressi in tonnellate all'atto dell'immagazzinamento Het gewicht bij inslag van de partijen is aangegeven in ton

Quantities are expressed in tonnes at the time of placing in stock Mængderne udtrykkes i tons på oplagringstidspunktet Οι ποσότητες εκφράζονται σε τόνους κατά την αποθεματοποίηση Las cantidades se expresan en toneladas al tiempo de la entrada para el almacenamiento

As quantidades são expressas em toneladas no momento do armazenamento

Ī	Ī	Ī		Ī
		•	-	٠
			3	í
				ì
			:	;
			ċ	:
		į	÷	
			:	>
			۲	3
		•	7	1
			۹	3
		Ī	9	ĭ
				:
			5	•
		ļ	٥	
		Ę		
		Į		
		Į		
		Į		
		Į		
		Ę		
		Ę		
		Ę		
		Ę		
		Ę		
		Ę		
		Ę		
		Į		
		Ę		
		Ę		

Produits — Erzeugnisse — Prodotti — Produkten —	щ	Entrepôts — Kühlhäuser —	– Kühlhä	:user — L	Depositi fr	igoriferi –	– Vrieshu	nizen — V	<i>W</i> arehouse	s — Lagi	·е — Ало	θηκευτικοί	_ χώροι —	Almacen	es frigoríf	Depositi frigoriferi — Vrieshuizen — Warehouses — Lagre — Αποθηκευτικοί χώροι — Almacenes frigoríficos — Entrepostos	epostos
Products — Produkter — Προϊόντα — Productos — Produtos	-	2	3	4	5	9	7	∞	6	10	11	12	11 12 13 14		15	16	Total
Pony Clod and sticking Foreribs	70,1 24,9	84,4 49,3 22,9	84,4 49,4 49,3 10,9 22,9 4,9	73,3	107,7 39,4 —	9,9	 4,6 1,6	42,3	58,9 29,3 3,7	16,4	3,9	55,1	5,7 2,0 3,6	95,5	7,0	2,6	652,4 304,3 43,1
Total	95,0	Total 95,0 156,6 65,2 107,9	65,2		147,1 14,0 6,2 76,5 91,9 16,4 3,9 57,2 11,3 136,4 11,3 2,6	14,0	6,2	76,5	91,9	16,4	3,9	57,2	11,3	136,4	11,3	2,6	8,666

Entrepôts — Kühlhäuser — Depositi frigoriferi — Vrieshuizen — Warehouses — Lagre — Αποθηκευτικοί χώροι — Almacenes frigorificos — Entrepostos

- 1. Abbey Meat Packers Ltd, Newtownabbey, County Antrim.
- 2. Belfast Cold Stores Ltd, Belfast.
- 3. Lagan Meat Co. Ltd, Belfast.
- 4. WD Meats, Coleraine.
- 5. Ulster Cold Store, Craigavon, County Antrim.
- 6. Norish Food City Ltd, Craigavon, County Antrim.
- 7. Faulkner Cold Store, Peterborough.
- 8. McCulla Cold Stores Ireland, Altona Road, Blair Industrial Estate, Lisburn, County Antrim.
- 9. Mallusk Cold Storage Ltd, Newtownabbey, County Antrim.
- 10. Leckpatrick Cold Store Ltd, County Antrim.
- 11. Interland Transport, Antrim.
- 12. Tempco Union Ltd Glenrothes, Fife.
- 13. Great Harwood Food Products, Blackburn.
- 14. Scunthorpe Cold Store, Scunthorpe.
- 15. Cornwall Cold Storage, Truro.
- 16. Aberdeen Ice Co. Ltd, Poynernook Road, Aberdeen.

Bando di gara particolare n. IRL P 54 per la vendita di carni bovine disossate e congelate, immagazzinate dall'organismo d'intervento irlandese

(89/C 53/12)

- 1. L'organismo d'intervento irlandese vende 1 000 t di carni bovine disossate e congelate descritte in appresso:
 - 660 t di «forequarters»,
 - 340 t di «briskets»,

ossia 1 000 t provenienti da animali delle categorie C.

2. Questi prodotti sono venduti secondo il regolamento (CEE) n. 2326/79 (¹) e le regole di cui al bando generale di gare periodiche (²).

Le carni bovine sono state immagazzinate prima del 1° maggio 1988.

L'elenco delle partite figura nell'allegato.

3. Possono essere prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro e non oltre le ore 12 del 9 marzo 1989, al seguente indirizzo:

Department of Agriculture Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 2278; telex: 42 80 e 51 18.

⁽¹⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 269 del 24. 10. 1979, pag. 14.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG — ITAPAPTHMA — ANEXO

Liste des lots de viandes bovines désossées, congelées et stockées en Irlande dans les entrepôts suivants
Aufstellung des gefrorenen Rindfleischs ohne Knochen, das in den nachfolgenden Kühlhäusern in Irland lagert
Elenco delle partite di carni bovine disossate e congelate, immagazzinate in Irlanda nei depositi sotto indicati
Lijst van de partijen bevroren rundvlees zonder been die in de onderstaande vrieshuizen zijn opgeslagen in Ierland
List of lots of frozen boned beef stored in Ireland in the following warehouses
Fortegnelse over partier af frosset udbenet oksekød, der er oplagret i Irland følgende steder
Πίνακας παρτίδων δοείου κρέατος αποστεωμένου, κατεψυγμένου και αποθεματοποιημένου στην Ιρλανδία στους ακόλουθους αποθηκευτικούς χωρους
Lista de las partidas de carne de vacuno deshuesada y congelada almacenadas en Irlanda en los depósitos indicados a continuación
Lista dos lotes de carne de bovino desossada, armazenada nos entrepostos seguintes

Les quantites sont exprimees en tonnes au moment de la mise en stock

Die Mengen sind in Tonnen Einlagerungsgewicht angegeben

I quantitativi sono espressi in tonnellate all'atto dell'immagazzinamento

Het gewicht bij inslag van de partijen is aangegeven in ton

Quantities are expressed in tonnes at the time of placing in stock

Mængderne udtrykkes i tons på oplagringstidspunktet

Οι ποσοτητές εκφραζονται σε τονούς κατα την αποθεματοποίηση

Las cantidades se expresan en toneladas al tiempo de la entrada para el almacenamiento

As quantidades são expressas em toneladas no momento do armazenamento

(Toneladas/tonnes)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti — Produkten —		Entrepots	— Kuhlh	auser —	Depositi f	rıgorıferi	— Vriesh	uizen —	Warehous	ses — Laş	gre — Απο	οθηκευτικο	ι χωροι —	- Almace	nes frigor	ıfıcos — 1	Entreposto	os
Products — Produkter — Προιοντα — Productos — Produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					Total
Forequarters Briskets	176,4 —	189,5 —	79,1 23,2	58,0 —	78,6 22,2	 30,0	30,9	— 14,0	 26,9	32,8	78,2 62,6	— 85,7	11,9					659,8 340,2
Total	176,4	189,5	102,3	58,0	100,8	30,0	30,9	14,0	26,9	32,8	140,8	85,7	11,9					1 000,0

Entrepôts — Kühlhäuser — Depositi frigoriferi — Vrieshuizen — Warehouses — Lagre — Αποθηκευτικοί χώροι — Almacenes frigoríficos — Entrepostos

- 1. Master Meats, Clonmel, County Tipperary.
- 2. Tunney Meats, Teehill, Clones, County Monaghan.
- 3. Autozero, C.S., Bannon Road, Cabra, Dublin 7.
- 4. Eirfreeze, Bond Road, Dublin 3.
- 5. Waterford C.S., Christendom, Ferrybank, Waterford.
- 6. Norish Food City, Lough Egish, Castleblaney, County Monaghan.
- 7. Irish Ropes, Newbridge, County Kildare.
- 8. AIBP Cahir, Cahir, County Tipperary.
- 9. Slaney Meats, Ryland, Enniscorthy, County Wexford.
- 10. QK C.S., Carrolls Cross, Kilmacthomas, County Waterford.
- 11. QK Naas, Maudlings, Naas, County Kildare.
- 12. Colso, C.S., Lehenamore, Togher, County Cork.
- 13. National C.S., Belgard Road, Tallaght, Dublin 24.

CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

GIOVANI IN TRANSIZIONE — L'INVESTIMENTO LOCALE

Un manuale sull'integrazione sociale e professionale dei giovani: iniziative locali e regionali

Nel corso dell'ultimo decennio sono state prese, a livello europeo e nell'ambito dei singoli Stati membri, diverse iniziative per assistere i giovani nella fase di passaggio dalla scuola alla vita attiva. Anche di recente è stata nuovamente sottolineata l'importanza di procedere ad uno sviluppo integrato dei servizi forniti a livello locale per assistere i giovani nella fase di transizione dalla scuola alla vita attiva. Quest'ultima pubblicazione del CEDEFOP elabora alcune proposte per promuovere questa attività di sviluppo integrato.

Il manuale è stato preparato in seguito ad uno scambio di informazioni e di esperienze fra responsabili di progetto ed operatori di settore appartenenti a 6 Stati membri. Le proposte di intervento vengono illustrate da una serie di grafici.

182 pagine

Pubblicato in ES, DE, EN, GR, FR, IT, NL.

N. di catalogo: HX-46-86-581-IT-C

ISBN: 92-825-6879-2

Prezzo (esclusa IVA) nel Lussemburgo:

ECU 4 — Lit 6 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata (versione italiana)

Quest'opera comprende:

- 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi);
- nove lingue: danese, tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, greco e portoghese.

Quest'opera offre:

 la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella nuova tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione in una delle nove lingue.

La nomenclatura della nuova tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci» entrato in vigore il 1° gennaio 1988;

- la corrispondenza nelle nove lingue (dizionario multilingue specializzato) grazie a un numero-chiave comune (numero CUS);
- le possibilità di conoscere il numero CAS (Chemical Abstracts Registry Number).

Le denominazioni chimiche permettono l'accesso alla banca di dati chimici delle Comunità europee (ECDIN).

643 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-52-88-348-IT-C ISBN: 92-825-7921-2

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Ogni volume unilingue:

ECU 33,75 Lit 51 500

Per tutte le nove lingue:

ECU 232 Lit 353 000

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 L-2985 Lussemburgo